

MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CITTADINANZA

Art. 1 comma 19-ter del D.L. 200/2026 convertito con la Legge 26/2026

19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2029».

Art. 1 comma 1-ter del D.L. 36/2025 convertito con la Legge 74/2025

Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'[articolo 3-bis, comma 1, lettere a\), a-bis\) e b\), della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del ~~31 maggio 2026~~ 31 maggio 2029.

Art. 4 comma 1-bis lettera b) del D.L. 36/2025 convertito con la Legge 74/2025

1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:

- a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
- b) la dichiarazione è presentata ((entro tre anni)) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

Art. 3-bis della Legge 91/1992

1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'[articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123](#), agli [articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555](#), nonché agli [articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile](#) approvato con [regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358](#), è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.